

INDIRIZZO (UE) 2016/2249 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 3 novembre 2016
relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile nel Sistema europeo di
banche centrali (BCE/2016/34)
(rifusione)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1, 14.3 e 26.4,

visto il contributo del Consiglio generale della Banca centrale europea (BCE) ai sensi del secondo e terzo trattino dell'articolo 46.2 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Indirizzo BCE/2010/20 ⁽¹⁾ è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese. Poiché ora esso deve essere nuovamente modificato, è opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.
- (2) Il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) è soggetto a obblighi di rendicontazione ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «Statuto del SEBC»).
- (3) Ai sensi dell'articolo 26.3 dello statuto del SEBC, il Comitato esecutivo redige uno stato patrimoniale consolidato del SEBC a fini analitici e operativi.
- (4) Ai sensi dell'articolo 26.4 dello Statuto del SEBC, per l'applicazione dell'articolo 26 il Consiglio direttivo stabilisce le disposizioni necessarie per uniformare le procedure contabili e di rendiconto riguardanti le operazioni compiute dalle banche centrali nazionali (BCN).
- (5) La diffusione di informazioni relative alle banconote in euro in circolazione, alla remunerazione dei crediti ovvero dei debiti netti interni all'Eurosistema che derivano dalla distribuzione delle banconote in euro all'interno dell'Eurosistema e al reddito monetario dovrebbe essere armonizzata nelle situazioni contabili annuali pubblicate dalle BCN,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente indirizzo:
 - a) per «BCN» si intende la banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l'euro;
 - b) per «fini della rilevazione e della rendicontazione contabile dell'Eurosistema» si intendono i fini ai quali la BCE redige le situazioni contabili elencate nell'allegato I conformemente agli articoli 15 e 26 dello Statuto del SEBC;

⁽¹⁾ Indirizzo BCE/2010/20 dell'11 novembre 2010, relativo al quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali (G.U. L. 35 del 9.2.2011, pag. 31).

